



Determinazione n. 6 del 22.06.2012: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa.

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”*, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- VISTA la deliberazione n. 63 del 23 gennaio 2009, con la quale il Consiglio ha disposto di irrogare la sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. omissis;
- VISTO il ricorso *ex artt. 17 e 26 della Legge n. 56/1989*, notificato all’Ordine in data 25 maggio 2009 (prot. n. 4020/2009) ed iscritto a ruolo con il n. R.G. 3693/2009, a mezzo del quale il signor omissis ha chiesto al Tribunale di Roma in via pregiudiziale di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, in via principale di annullare la delibera consiliare n. 63/09 ed in via subordinata di riformare detta deliberazione, irrogando la più lieve sanzione della censura o della sospensione;
- VISTA la sentenza n. 214/2010, con la quale il Tribunale Civile di Roma - sez. XI, ha dichiarato non fondate le proposte questioni di costituzionalità e ha rigettato il suindicato ricorso presentato dal sig. omissis;
- VISTO l’atto di appello (prot. n. 6200/2010), proposto dal sig. omissis, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, sez. I Civile Volontaria Giurisdizione, iscritto al ruolo generale con n. 55519/2010, volto ad ottenere l’accoglimento del suddetto appello e la riforma della sentenza n. 214/2010, dichiarando il non luogo della sanzione disciplinare nei confronti dell’appellante;
- VISTA la sentenza n. 4576/2011, con la quale la Corte di Appello di Roma, sez. I Civile, ha rigettato l’appello proposto dal sig. omissis avverso la sentenza n. 214/2010 del Tribunale Civile di Roma - sez. XI;
- RILEVATO che, in data 20 marzo 2012 (prot. n. 1948/2012), è stato notificato presso lo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, in quanto domicilio eletto dall’Ordine, il ricorso per Cassazione, proposto dal sig. omissis dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di *“cassare la sentenza della Corte di Appello Civile di Roma n. 4576/2011, depositata il 31 ottobre 2011, a definizione del procedimento R.G.N. 55519/2010, decidendo la causa nel merito.. In via subordinata accogliere il ricorso.. ed enunciare i principi di diritto al quale il Giudice del Rinvio dovrà uniformarsi”*;
- VISTA la deliberazione n. 206 del 16 aprile 2012, con la quale il Consiglio ha deciso di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. omissis, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 *“Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture”*;
- ATTESO che, nella citata delibera, il Consiglio ha inoltre definito il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;



- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
 - VISTO in particolare l'art. 2 " Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";
 - VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, secondo cui "Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";
 - VISTO, altresì, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";
 - VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";
 - CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" n. 524 del 19 dicembre 2011, ha esplicitato i servizi necessari per l'esercizio 2012, tra cui i servizi di patrocinio legale, nonché i criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, sulla base dei quali procedere all'affidamento degli stessi;
 - CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale;
 - VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Luca Lentini;
 - RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;
 - RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali in ambito disciplinare;
 - VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
-----determina-----
 - di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'avvocato Luca Lentini l'incarico di procedere alla costituzione dell'Ordine nel giudizio promosso dal sig. omissis dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
 - di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. ed eventuali contributi previdenziali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.
- L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.



Roma, 22 giugno 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari